



COMUNE DI BELPASSO  
PROVINCIA DI CATANIA

**Ordinanza n° 16 del 01/02/2018**

Ufficio proponente: UFFICIO LEGALE

**OGGETTO: Ingiunzione di pagamento oneri concessori.**

**AVVOCATO**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LEGALE**

**Premesso** che il Comune di Belpasso ha rilasciato in favore dei Sigg. Rabuazzo Antonino e Nicotra Carmelo la Concessione Edilizia n. 46 del 22.01.2007 (prat. n. 9372), per la realizzazione dell'immobile sito nel territorio comunale alla contrada Fossa Regina Tre Monti, distinto in Catasto al foglio n. 34 particella 18 e che, ancora in corso di costruzione, la proprietà dell'immobile con relativi vincoli urbanistici risulta trasferita alla Ditta Gimmillaro Maria nata a Catania il 03.09.1972, C.F. GMMMRA72P43C351I.

**Atteso** che la su menzionata Ditta avrebbe dovuto versare al Comune di Belpasso a titolo di oneri concessori la complessiva somma di Euro 5.207,54, suddivisa in n. 7 (sette) rate.

**Rilevato** che la su menzionata Ditta ha provveduto a versare solo la diversa e minore somma di Euro 635,22, come da ricevute di versamento agli atti d'Ufficio.

**Accertato** pertanto che la su menzionata Ditta è debitrice nei confronti del Comune di Belpasso della complessiva somma di Euro 4.572,33 a titolo di oneri concessori per la Concessione Edilizia n. 46 del 22.01.2007 (prat. n. 9372).

**Richiamata** integralmente la nota protocollo n. 16677 del 24.05.2017, avente ad oggetto "*mancato e/o ritardato versamento oneri di urbanizzazione e/o costo di costruzione*", con la quale il Comune di Belpasso ha da ultimo invitato e diffidato la su menzionata Ditta a pagare quanto ancora dovuto a titolo di oneri concessori per la Concessione Edilizia n. 46 del 22.01.2007 (prat. n. 9372).

**Considerato** che, nel caso di specie, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50, lettera c, della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71, per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione.

**Ritenuto** che il Comune di Belpasso è pienamente legittimato a procedere nei confronti della su menzionata Ditta al recupero coattivo delle somme da quest'ultima non corrisposte a titolo di oneri concessori per la Concessione Edilizia n. 46 del 22.01.2007 (prat. n. 9372), attivandosi con le modalità e nei termini di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

**Richiamata** integralmente, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento, la disposizione sindacale protocollo n.1203 del 10 gennaio 2018, avente ad oggetto "*Recupero coattivo oneri concessori non versati all'Ente. Incarico all'Avvocato Responsabile dell'Ufficio Legale*".

**Visti:** il decreto legislativo n. 267/2000, l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, la legge n. 241/1990 come recepita in Sicilia, la legge regionale n. 71/1978, il regio decreto n. 639/1910, il Codice di procedura civile, lo Statuto Comunale, il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento comunale delle Entrate.

Per questi motivi,

**ORDINA ED INGIUNGE**

alla Ditta Gimmillaro Maria nata a Catania il 03.09.1972, C.F. GMMMRA72P43C351I, residente in in Misterbianco alla via Galliano n. 86, proprietaria dell'immobile realizzato con Concessione Edilizia n. 46 del 22.01.2007 (prat. n. 9372), di pagare in favore del Comune di Belpasso la complessiva somma di Euro **6.492,14** (di cui Euro 4.572,33 per oneri concessori, Euro 1.524,11 per sanzione amministrativa, Euro 375,70 per interessi legali dal 22.01.2011 al 31 dicembre 2017 ed Euro 20,00 per spese di notifica).

**AVVERTE**

Il pagamento della somma ingiunta dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica del presente provvedimento, producendo copia all'Ufficio dell'atto di versamento nei successivi giorni 10 (dieci).

Il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento su C/C postale n. 15887953 intestato a Comune di Belpasso oppure attraverso bonifico bancario IBAN IT 53 D 02008 83870 00030000 2104 – UNCRITM1G74 – Banco di Sicilia – Agenzia di Belpasso – Tesoreria Comunale con l'indicazione della seguente causale : "*Ordinanza n. [redacted] del [redacted]. Ingiunzione di pagamento oneri concessori*".

Spirato infruttuosamente il suddetto termine assegnato per il pagamento spontaneo della somma ingiunta, senza alcun ulteriore preavviso, il Comune di Belpasso provvederà ad esperire il procedimento coattivo per il recupero e riscossione forzata del credito vantato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Catania, entro giorni 60 (sessanta) dall'avvenuta notifica; oppure ed alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro giorni 120 (centoventi) dall'avvenuta notifica.

Il Responsabile del Procedimento  
Giuseppe Condorelli

---

BELPASSO, 01/02/2018

AVVOCATO  
ARDIZZONE LUCA / ArubaPEC S.p.A.